

Settore: adempimenti

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE POLIZZE RISCHI CATASTROFALI

Riferimenti:

- Art. 1, commi da 101 a 111 Legge n. 213/2023
- Art. 13, comma 1, DL n. 202/2024
- DM n. 18/2025

In sintesi:

La Finanziaria 2024 ha introdotto un nuovo obbligo per le imprese iscritte nel Registro Imprese, che prevede la stipula di **contratti assicurativi** per la copertura dei danni alle immobilizzazioni causati da calamità naturali e eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. La scadenza è fissata al 31 marzo 2025 e riguarda i seguenti beni: terreni e edifici, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali. In G.U. è consultabile il Decreto che definisce le modalità operative e attuative per l'assicurazione dei rischi catastrofali. Il Decreto prevede che le polizze già in essere dovranno essere adeguate alle nuove disposizioni a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.

L'obbligo per le imprese di stipulare previsto entro il 31.12.2024 **contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** è stato prorogato al **31.03.2025** (scadenza fissata al 31.13.2025 per le imprese della pesca e dell'acquacoltura).

Lo **scopo** dell'obbligo è assicurare un **ristoro economico** alle imprese in caso di calamità naturale.

Imprese interessate dall'obbligo:

quelle con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c. Sono **escluse le imprese agricole** ex art. 2135 c.c.

I beni oggetto delle polizze, individuati all'art. 2424 co1 c.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3:

- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali

L'obbligo assicurativo riguarda le **immobilizzazioni "a qualsiasi titolo" impiegate per l'esercizio dell'attività d'impresa**, quindi non solo le imprese proprietarie dei beni, ma anche gli imprenditori che detengono i beni in locazione o in leasing. Sono esclusi gli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in assenza di autorizzazioni.

Gli **eventi naturali e catastrofici** cui si fa riferimento sono:

sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni. Sono considerati il singolo evento e le prosecuzioni di questi fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione/scossa.

L'assicurazione è obbligatoria e l'eventuale inadempimento va tenuto in considerazione "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche".

La polizza prevede:

- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- l'applicazione di premi proporzionali al rischio e vanno considerati l'ubicazione del rischio sul territorio e vulnerabilità dei beni assicurati e le misure adottate dall'impresa per prevenire i rischi e proteggere i predetti beni da calamità naturali ed eventi catastrofici.

NON sono coperti i danni come conseguenza diretta del comportamento dell'uomo; i danni come conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo e sabotaggio; i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze pericolose o danni derivanti da inquinamento o contaminazione.

L'entrata in vigore delle disposizioni del Decreto in esame è fissata dal 14.3.2025. **I testi di polizza vanno aggiornati entro il 29.3.2025**; mentre per le polizze già in essere, l'adeguamento decorre dal primo rinnovo /quietanzamento utile delle stesse.